



Prot. n. 1003.11/16 EA/sf

Roma, 7 ottobre 2016

Ai Membri della Presidenza
Nazionale FENAGI

Ai Responsabili Regionali e
Provinciali FENAGI Confesercenti

LORO INDIRIZZI

Cari colleghi,

come avrete saputo dai vari organi di informazione, lo scorso 4 Ottobre la Camera dei Deputati ha approvato in terza lettura, senza modificare il testo del Senato, la legge delega per il rilancio dell'Editoria.

Con la definitiva approvazione il Governo è delegato ad adottare, entro dei mesi, uno o più decreti legislativi per ridefinire la disciplina dei contributi diretti a imprese editrici quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

Nell'esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge approvata. In particolare, con riferimento alla rete di vendita, i criteri sono:

- 1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;*

00184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. 06/47251 - Fax 06/4746556

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle pre-scrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

Entra in vigore dal prossimo 1° gennaio l'articolo 8 della legge che prevede:

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2017, i punti vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione dalla loro prima immissione sul mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Cordiali saluti,

Il Coordinatore Nazionale
Ermanno Anselmi



Il Presidente Nazionale
Giovanni Lorenzetti

